

ALLEGATO A

Standard di progettazione dei percorsi

settembre 2023

Sommario

Sommario.....	2
1. Premessa.....	4
2. Standard di erogazione.....	5
3. Profili e obiettivi.....	7
3.1 Profili regolamentati.....	7
3.2 Aggiornamento del Repertorio.....	7
4. Progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità.....	8
4.1 Percorsi e relative componenti.....	9
4.2 “Struttura” del percorso formativo.....	9
4.3 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all’interno del percorso formativo	10
4.4 Obiettivi.....	11
4.5 Accoglienza e orientamento.....	11
4.6 Priorità regionali e principi orizzontali.....	12
4.6.1 Priorità regionali.....	12
4.6.2. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021-2027.....	13
4.7 Percorsi standard e relativo utilizzo.....	15
4.8 Percorsi standard “modulari” e competenze autoconsistenti.....	16
4.9 Flessibilità in fase di progettazione: sostituzione di profili/schede corso.....	16
4.10 Deroga ore.....	16
4.11 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio.....	17
4.12 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte.....	17
4.13 Progettazione per Ente e per Sede operativa.....	17
4.14 Export del percorso formativo.....	17
4.15 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione.....	17
5. Modalità, Strumenti e Innovazioni.....	18
5.1 Standard minimi di laboratorio.....	19
6. Linee guida per la FAD.....	20

6.1 FAD per le professioni non regolamentate.....	21
6.2 FAD per le professioni regolamentate.....	21
7. Linee guida per la sicurezza.....	22
7.1 Profili/Obiettivi afferenti all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.....	22
8. Stage.....	23
8.1 Stage.....	23
9. Inclusione sociale.....	23
10. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione.....	24
11. Gestione dei crediti formativi.....	24
12. Prove Complessive di Valutazione.....	24
12.1 Struttura generale di una PCV.....	25
12.2 Indicazioni della PCV nel percorso formativo.....	26
13. Certificazioni in esito ai percorsi formativi.....	26

1. Premessa

L'Italia ha avuto una significativa attenzione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi.

Il **Decreto Legislativo 13 del 16 gennaio 2013** ha individuato il Repertorio Nazionale, gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il **Decreto interministeriale MLPS-MIUR del 30 giugno 2015** ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una parte integrante del più ampio Repertorio Nazionale.

In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di mappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Il **Decreto 8 gennaio 2018** istituisce il **"Quadro Nazionale delle Qualificazioni"** quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013.

Il **Decreto 5 gennaio 2021** ha sancito l'adozione delle Linee guida che rendono operativo il **Sistema nazionale di certificazione delle competenze** ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e del citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il **diritto individuale all'apprendimento permanente**.

L'**Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021** definisce il **"Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta"**, quale documento di indirizzo per rafforzare e valorizzare le politiche in essere e le nuove linee di azione specifiche.

Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali.

La finalità di questo documento è quella di costituire il riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti dai dispositivi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida:

- implementazione della **referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni**, in coerenza con il "Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF" – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2023 così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle stesse tra Regioni e Stati Membri. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee;
- la **referenziazione** degli Standard Formativi **alle classificazioni ATECO e CPI2011**, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento).

Il presente documento ha carattere trasversale e generale, deve pertanto essere integrato con le indicazioni specifiche che la stessa amministrazione definisce rispetto ai singoli dispositivi regionali e che, in ogni caso, costituiscono primario riferimento.

A corredo degli "standard di progettazione" si affiancano gli "standard di erogazione" (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per la progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell'amministrazione.

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle “Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l’uso del linguaggio di genere”: i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi”.

2. Standard di erogazione

Le schede corso costituiscono il **riferimento univoco** per la progettazione dei percorsi: consentono di garantire **omogeneità** nei percorsi formativi in ambito formale e costituiscono un importante strumento per perseguire qualità e coerenza fra tipologia di destinatario ed elementi principali di erogazione del percorso.

Allo stesso tempo, le schede corso rispondono a criteri di **flessibilità** in quanto è possibile sostituirle mantenendo i contenuti coerenti con il profilo professionale quando si effettua la duplicazione di un percorso formativo.

Ciascuna scheda presenta una parte di carattere generale e una parte riferita agli standard dei percorsi in relazione allo specifico destinatario a cui si rivolgono.

I dati della **parte generale** si riferiscono al profilo in termini di titolo del percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione (prova in ingresso e finale) e durata della prova finale; inoltre, la parte generale presenta i range di durata del corso e dello stage.

A seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, alla parte generale segue una **scheda attività destinatario** che riporta gli standard di erogazione specifici relativi a durata del corso, stage, prerequisiti di accesso ed eventuali altre indicazioni utili per la progettazione.

In particolare, per quanto concerne il **titolo di studio** e ulteriori eventuali **prerequisiti**, qualora si sia in presenza di percorsi afferenti a professioni regolamentate, si tratta di elementi imprescindibili per l’accesso al percorso formativo.

Laddove si tratti invece di prerequisiti di accesso **a percorsi di qualifica o a percorsi post-diploma** afferenti a professioni non regolamentate, al fine di garantire la massima possibilità di accesso alla formazione, sono ammissibili anche gli utenti privi di specifico titolo¹ che abbiano superato le prove predisposte per l’accertamento delle competenze in ingresso², oltre ad eventuali altre prove selettive.

I destinatari sono individuati rispetto alle seguenti caratteristiche:

- età
- stato occupazionale (disoccupati, occupati o entrambi gli stati)
- livello minimo e massimo di scolarità richiesta in ingresso (dove previsto anche un livello massimo è precisato, diversamente il campo è vuoto)
- necessità di obbligo scolastico assolto
- esperienze lavorative richieste o meno per la partecipazione al percorso.

Parte dei dati della scheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, normativa...); nel caso tali dati variassero in funzione delle tipologie di destinatario, la scheda generale risulterebbe vuota, mentre risulteranno completate le schede attività destinatario.

Laddove si presentino situazioni formative per le quali i destinatari previsti nelle schede non rispondano al target individuato dall’operatore, a fronte dell’esplicitazione di tali esigenze e delle motivazioni ad esse connesse, l’amministrazione si riserva di valutare la necessità e la fattibilità della proposta.

Data la finalità degli standard di erogazione, la gran parte dei profili del Repertorio regionale è corredata dalla relativa scheda corso; per quanto concerne gli obiettivi, gli standard di erogazione sono disponibili per parte dei normati e per gli obiettivi per i quali si è ritenuto importante definire gli elementi costitutivi per la progettazione dei percorsi.

Più nel dettaglio, gli elementi presentati dalla scheda corso possono essere così sintetizzati:

a) elementi generali e invarianti della scheda corso

Contenuto	Note
-----------	------

1 Ovvero diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o diploma di scuola secondaria di II grado.

2 Se disponibili, è consigliabile utilizzare le prove di accertamento del Repertorio regionale.

Codice identificativo e denominazione del profilo/obiettivo indirizzo di riferimento	Viene indicato lo standard formativo di riferimento del percorso formativo
--	--

b) informazioni relative ai destinatari della politica attiva (scheda destinatari)

Contenuto	Note
Tipologia destinatario	Breve descrizione del target della politica attiva.
Obbligo scolastico assolto	Viene specificato se per la frequenza del corso in oggetto è necessario aver assolto l'obbligo di istruzione
Età, stato occupazionale, scolarità	Tipologia del destinatario del corso classificato in funzione di età, titolo di studio conseguito, stato occupazionale. In particolare, per il titolo di studio, si intende il livello minimo da possedere per accedere al corso. Sono poi specificati ulteriori dettagli di tali attributi.
Esperienze lavorative	Viene esplicitata la necessità o meno da parte degli utenti di aver avuto esperienze lavorative pregresse.

c) elementi della scheda corso che variano in funzione del destinatario della politica attiva

Contenuto	Note
Tipo di attestazione rilasciata in esito al corso	Tipologia di attestazione rilasciata in esito al corso formativo: frequenza e profitto, validazione delle competenze, qualifica, specializzazione, abilitazione professionale, idoneità, diploma professionale.
Ore corso	Viene indicato il range di ore (ore min/max) del corso in oggetto in coerenza con il target identificato; il range è comprensivo delle ore di stage ed esame.
Ore di assenza massima consentite	Ore di assenza massime consentite per poter accedere alla prova d'esame.
Ore di stage	Viene indicato il range di ore (ore min/max) dello stage in coerenza con il target identificato. Laddove sia indicato (Ore di stage >0) questo deve essere obbligatoriamente previsto nel percorso. Casi particolari possono essere gestiti tramite il "Riconoscimento dei crediti" o di "Deroga ore".
Crediti	Viene specificato se per il corso in oggetto è prevista la possibilità di assegnare agli allievi crediti formativi in ingresso.
Tipo prova finale	Tipologia di prova finale.
Durata della prova finale	Durata della prova finale.
Descrizione prova di ingresso	Viene descritta sinteticamente la prova di ingresso per l'accesso al corso.
Normativa di riferimento	Sono riportate le normative generali e specifiche che compariranno sull'attestazione in coerenza con il target di riferimento.
Pre-requisiti in ingresso	Sono descritti i requisiti minimi per poter accedere al corso, che precisano e dettagliano la scolarità richiesta e/o eventuali eccezioni che prevedono la somministrazione della prova di ingresso.
Altre indicazioni	Campo note nel quale inserire eventuali ulteriori

Contenuto	Note
	precisazioni.

Le schede sono reperibili sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte, a partire dal profilo a cui si riferiscono.

3. Profili e obiettivi

I profili e gli obiettivi sono pubblicati, nella loro ultima versione, sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard regionali di Regione Piemonte.

Un profilo è un insieme di elementi (competenze/attività) riconducibili ad una specifica professionalità; il profilo può essere declinato in uno o più indirizzi.

Un obiettivo è un insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi profili o aree professionali, oppure essere utilizzati per l'aggiornamento di profili già definiti.

Le lingue straniere, l'orientamento, le tecnologie informatiche e le competenze digitali trasversali (che costituiscono priorità regionale), lo sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico e la parità e non discriminazione (che costituiscono principi del Programma Regionale), rappresentano alcuni esempi di obiettivi trasversali.

3.1 Profili regolamentati

I profili e gli obiettivi del Repertorio regionale sono ricondotti a due grandi categorie: formazione regolamentata e formazione non regolamentata.

Laddove si sia in presenza di elementi regolamentati nelle schede corso è riportata la normativa di riferimento nazionale e regionale alla quale si deve guardare con attenzione per la progettazione dei percorsi formativi e di cui si deve dare evidenza nelle attestazioni; la normativa è anche consultabile sul sito della Regione Piemonte.


Al di là delle informazioni riportate nelle schede corso, i profili/obiettivi regolamentati possono prevedere delle specificità date dalle normative in termini, ad esempio, di gestione dei crediti formativi piuttosto che di organizzazione delle attività, di cui il progettista deve inderogabilmente tenere conto.

Come previsto dalle disposizioni regionali, non è consentito l'uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio di Regione Piemonte, ad eccezione della progettazione di corsi di aggiornamento per persone già qualificate o abilitate.

3.2 Aggiornamento del Repertorio

È sempre possibile, da parte degli operatori, presentare proposte di aggiornamento del Repertorio in termini di modifica dei profili/obiettivi esistenti e/o inserimento di nuovi, anche in raccordo con l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Per la presentazione delle istanze di aggiornamento del Repertorio si rimanda alle disposizioni specifiche, riportate sul sito istituzionale. Di seguito, viene presentato lo schema relativo all'iter amministrativo.



4. Progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità

In relazione alla definizione di un quadro strategico nazionale e regionale per l'apprendimento permanente, alle norme generali e ai livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione, negli ultimi anni sono state delineate importanti prospettive e fornite indicazioni sia a livello europeo che a livello nazionale e/o regionale.

In particolare, il D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 in attuazione della L. 92/2012 – agli articoli 3 e 6 - stabilisce che sono **oggetto di certificazione** unicamente le competenze riferite a qualificazioni del Repertorio nazionale e dei repertori regionali codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi, esplicitati nel decreto stesso.

In linea con il decreto, con D.G.R. n. 18-6464 del 7 ottobre 2013 e s.m.i. la Regione Piemonte definisce quindi che *“in conformità con la normativa vigente, la certificazione pubblica delle competenze e il rilascio delle varie qualificazioni nel sistema piemontese della formazione professionale e della leFP potrà avere ad oggetto solo profili, obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio Pubblico degli Standard Formativi”*, pertanto il Repertorio regionale è costituito da quanto reso pubblico e consultabile sul sito istituzionale e sul Catalogo dei Sevizionline di Regione Piemonte.

Ne consegue che i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse non presenti a Repertorio, possono essere autorizzati laddove le specifiche misure regionali lo prevedano e rilasciare esclusivamente un'attestazione di “Frequenza e profitto”.³

I criteri di sistema, di certificazione e di attestazione, in attuazione delle evoluzioni normative europee e nazionali di cui sopra e i modelli di attestazione per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono dettagliati nelle specifiche disposizioni regionali.

Con riferimento alle attività di progettazione dei percorsi formativi da parte degli enti accreditati per la formazione professionale, si evidenzia che sono i singoli dispositivi che definiscono i profili su cui è

³ Si specifica che le attestazioni di “frequenza e profitto” sono previste anche in esito ad alcuni percorsi regolamentati.

ammissibile richiedere istanze di finanziamento, in coerenza con le priorità di indirizzo individuate dalla Regione Piemonte.

Per progettare un percorso formativo è necessario quindi conoscere il dispositivo regionale rispetto al quale si intende presentare la proposta, la caratteristica delle azioni previste per ciascun destinatario, ricercare sul repertorio regionale le competenze necessarie per meglio soddisfare le esigenze formative, seguire le indicazioni metodologiche contenute nel presente documento e nelle eventuali ulteriori indicazioni di progettazione.

A supporto della consultazione del Repertorio degli standard e della progettazione dei percorsi formativi, è attivo uno **sportello metodologico**. La richiesta di supporto, sia riferita alle tematiche metodologiche che all'uso delle procedure informatiche, può essere effettuata inviando una mail a helpfp@csi.it. La mail deve riportare nell'oggetto la seguente indicazione: "SPORTELLLO – Oggetto della richiesta", precisare nel testo la tematica su cui si richiede il supporto e la direttiva di riferimento.

Di seguito, vengono fornite le indicazioni metodologiche relative al modellamento di percorsi formativi.

4.1 Percorsi e relative componenti

Il percorso formativo è l'insieme delle esperienze di apprendimento per acquisire competenze, conoscenze, e abilità. Un percorso di apprendimento può comprendere esperienze di apprendimento formali e non formali che possono essere certificate dopo la necessaria convalida.

Il percorso è strutturato in unità formative (UF) ciascuna delle quali consente l'acquisizione di competenze o parti di esse.

In questo paragrafo si riportano le principali componenti del percorso formativo da utilizzare a cura dei progettisti, anche sulla base di quanto specificato nei singoli atti di programmazione.

Il percorso formativo si compone dei seguenti elementi:

Elementi di riferimento: sono le componenti centrali della formazione, costituite dalle competenze professionalizzanti quali

- Figura di riferimento nazionale
- Profilo
- Obiettivo.

Elementi a completamento del percorso: si tratta di elementi che completano, integrano e rafforzano il percorso formativo in termini di competenze; possono essere sia obiettivi utilizzati interamente o parzialmente, che profili di cui vengono utilizzate solo alcune competenze.

4.2 "Struttura" del percorso formativo

Un percorso formativo è strutturato in annualità, fasi e in unità formative (UF).

Il percorso può essere erogato in una o più annualità. L'annualità rappresenta l'arco temporale nell'ambito del quale viene erogato l'intero percorso formativo. La **fase** è costituita da un insieme di unità, mentre l'**unità formativa** rappresenta uno step del percorso, con precisi obiettivi ed è costituita da una o più competenze che dovranno essere acquisite dallo studente; l'organizzazione delle unità formative costituisce la struttura del percorso formativo.

La declinazione del percorso può essere articolata in una o più unità formative o in fasi e unità formative, purché riconducibili in modo univoco alle singole annualità.

Per ogni unità formativa deve essere indicato il monte ore dedicato e, pertanto, il monte ore di una fase/annualità corrisponde alla somma del monte ore delle singole unità formative che la compongono.

In relazione ai contenuti di un percorso formativo, possono essere realizzate unità formative dedicate a singole competenze oppure a gruppi di competenze. A ciascuna unità formativa devono essere quindi ricondotte una o più competenze e, di ciascuna competenza, possono essere trattate tutte o solo alcune

abilità e conoscenze. Al fine di assicurare la massima flessibilità e contestualizzazione delle tematiche trattate nel percorso, qualora l'operatore lo ritenga utile e necessario, in fase di progettazione può prevedere conoscenze **ulteriori** da associare alle unità formative, cosiddette **conoscenze libere**, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal profilo, ma che non costituiranno elemento di certificazione.

Nei percorsi di breve durata⁴, esclusivamente nel caso in cui si ritenga necessario certificare alcuni temi quali:

- principi orizzontali
- priorità regionali

è possibile creare **unità formative a zero ore**.

Gli argomenti ad esse afferenti devono essere trattati in modo trasversale al percorso formativo e/o nelle unità formative professionalizzati.

Nella descrizione dell'unità formativa a zero ore occorre dare evidenza della modalità di trattazione di tali argomenti.

In caso di micro-progettazione è possibile inserire i saperi in relazione alle competenze previste nell'unità a zero ore, oppure nelle competenze professionalizzanti delle altre unità formative.

La progettazione di un percorso formativo può prevedere due livelli di approfondimento: **micro-progettazione o macro-progettazione**.

Nella **micro-progettazione**:

- per ciascuna conoscenza collegata all'unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti che verranno trattati nell'unità formativa, ad esempio in termini di concetti, elementi, tecniche, metodologie...;
- gli strumenti (aule, attrezzature, laboratori) e le modalità devono essere collegati alle singole unità formative, tenendo presente che uno stesso elemento può essere associato a più unità formative.

Nella **macro-progettazione** è sufficiente collegare le competenze alle unità formative senza dettagliare i saperi; strumenti e modalità devono essere associati a livello di percorso e non di unità formativa.

4.3 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all'interno del percorso formativo

Gli elementi, sia di riferimento che a completamento del percorso, possono essere "utilizzati" in modo completo oppure parziale, ovvero il percorso formativo può prevedere l'acquisizione di tutte le competenze costituenti l'elemento oppure solo di alcune.

In caso di **utilizzo completo**, tutte le competenze previste dalla figura/profilo/obiettivo di riferimento devono essere trasferite attraverso la formazione portando quindi ad un'attestazione completa della figura/profilo/obiettivo in termini di attestato di validazione delle competenze/qualifica/specializzazione/idoneità/abilitazione. Laddove la progettazione parta da una scheda corso, l'utilizzo del profilo di riferimento deve essere necessariamente completo.

In caso di **utilizzo parziale**, vengono trasferite solo alcune competenze costituenti la figura/profilo/obiettivo o parti di esse l'attestazione in esito è un attestato di "validazione delle competenze".

Si ricordano, come previsto al paragrafo 3.1 "I profili regolamentati", le modalità di utilizzo dei profili regolamentati.

Nel percorso formativo possono coesistere utilizzi completi e parziali degli elementi che lo compongono (figure/profilo/obiettivi).

4.4 Obiettivi

Per la progettazione di percorsi che prevedono l'utilizzo di un unico obiettivo costituito da una o massimo due competenze per cui non è previsto lo standard di erogazione, si tenga a riferimento una durata massima di 80 ore.

⁴ Indicativamente al di sotto delle 80 ore.

4.5 Accoglienza e orientamento

Nella logica della formazione e dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita, la progettazione di percorsi formativi deve includere attività ed esperienze di apprendimento di specifiche competenze orientative e di gestione della carriera formativa e professionale.

Queste attività ed esperienze hanno l'obiettivo specifico di favorire lo sviluppo di capacità di riflessione, definizione autonoma di obiettivi personali, consapevolezza delle proprie potenzialità di apprendimento, capacità di gestire relazioni positive e proattività nella costruzione/consolidamento dell'identità sociale e professionale.

L'acquisizione, lo sviluppo ed il possesso di tali competenze forniscono basi solide all'occupabilità e favoriscono la personalizzazione delle esperienze formative sostenendo la progettualità nelle fasi di transizione e di inserimento lavorativo.

Le unità formative dedicate all'accoglienza e all'orientamento nell'ambito dei percorsi di formazione devono:

- sempre essere previste in un numero di ore adeguatamente rapportato alle ore complessive, alla tipologia e alla finalità del corso con l'utilizzo dell'obiettivo disponibile sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard di Regione Piemonte;
- accompagnare l'utente nello sviluppo di tali competenze, focalizzandosi in particolare sui momenti di seguito illustrati.

Con riferimento ai corsi afferenti a profili regolamentati, laddove tali unità formative non possano essere inserite all'interno del percorso formativo, è necessario in ogni caso prevedere dei momenti di accoglienza e orientamento.

Accoglienza e patto formativo

I moduli di accoglienza, non ricompresi nell'attività di orientamento, hanno la funzione specifica di gestire la mediazione fra il partecipante ed il contesto, ovvero chiarire e rendere espliciti i contenuti e le modalità, chiarire e registrare le aspettative del partecipante, comunicare e condividere il processo e gli esiti del percorso formativo.

Verifica del percorso, gestione criticità, elaborazione strategie di miglioramento

Predisposizione ed accompagnamento all'esperienza diretta nel mondo del lavoro (stage) e, ove non previsto lo stage, accompagnamento all'esplorazione e alla conoscenza del mercato del lavoro attraverso l'utilizzo di risorse informative ed esperienziali adeguate (es: laboratori). Queste attività si propongono di sviluppare competenze di gestione e di costruzione di un percorso futuro sostenendo la progettualità attraverso un monitoraggio coerente del percorso, il consolidamento delle competenze, l'individuazione di ancoraggi di carriera soddisfacenti per le persone e sostenibili in relazione al mercato/territorio di riferimento.

Potenziamento delle competenze e definizione del piano di sviluppo di carriera

Queste attività permettono alla persona di valorizzare l'esperienza di stage e l'intero percorso formativo attraverso l'analisi, la riorganizzazione, la mappatura e la ricognizione attiva delle competenze acquisite durante il percorso.

La fase finale prevederà una valorizzazione di quanto appreso e sperimentato in itinere, in modo da rielaborare l'esperienza, ricostruire le esperienze svolte e valorizzarne le competenze.

Progetto di placement

In uscita dal percorso possono essere previsti dei moduli prevalentemente incentrati sull'informazione orientativa, finalizzati a presentare all'allievo/a tutte le possibili opportunità di inserimento lavorativo, con i servizi a cui rivolgersi, oltre alle opportunità di ulteriore formazione.

4.6 Priorità regionali e principi orizzontali

4.6.1 Priorità regionali

“Tecnologie informatiche” e “Competenze digitali trasversali”

Nel Repertorio regionale è previsto l'obiettivo relativo alle “Competenze digitali trasversali” che costituisce una sintesi del “quadro delle competenze europee” così come tradotto da AGID (<https://competenze->

digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/downloads/DigComp2-1_ITA.pdf) e l'obiettivo "Tecnologie informatiche".

Il progettista deve utilizzare la/le modalità più opportune di trattazione di tali obiettivi, in funzione ai contenuti e alla durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche
- b) contestualizzazione attraverso i "saperi" collegati alle conoscenze essenziali
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate
- d) utilizzo delle competenze di tali obiettivi nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso
- e) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non devono essere inseriti a livello di progettazione del percorso formativo a meno che non ci sia l'esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità c, d consentono la certificazione delle competenze degli obiettivi previste nel percorso.

Le priorità regionali "Tecnologie informatiche" e "Competenze digitali" non devono essere previste nei percorsi:

- in cui i prerequisiti di accesso riguardano una o più competenze rientranti nell'obiettivo trasversale "Tecnologie informatiche"
- che afferiscono ad un profilo che per sua natura appartiene all'ambito informatico e tecnologico.

In caso di percorsi brevi (ad esempio i corsi di aggiornamento), di percorsi standard e di percorsi regolamentati nei quali non è necessario/possibile certificare le competenze specifiche, possono essere utilizzate esclusivamente una fra le modalità di cui ai punti a, b ed e.

Imprenditorialità ed Educazione finanziaria

Le amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Istruzione all'interno del "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle Competenze della popolazione Adulta", interconnesso con la "Nuova Agenda europea delle competenze", si sono prefissate l'obiettivo di favorire, per la popolazione adulta (29-60 anni), lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave per la cittadinanza e l'occupabilità, che includono anche l'Educazione finanziaria e l'Imprenditorialità.

È stato rilevato che gli adulti in carenza di conoscenze, in questi ambiti, non beneficerebbero pienamente dei percorsi di upskilling/reskilling.

Si ritiene opportuno, pertanto, in funzione del contenuto del percorso e del target degli allievi, di raccomandare la trattazione degli argomenti relativi all'alfabetizzazione finanziaria e all'imprenditorialità.

Quindi l'inserimento di questi temi non è obbligatorio, ma il loro richiamo in certi contesti formativi appare fondamentale.

Si specifica che tali elementi potranno essere contestualizzati all'interno del percorso formativo attraverso le modalità oppure attraverso i "saperi" collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso.

4.6.2. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021-2027

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative occorre tener conto dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;

- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'aquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

La progettazione deve prevedere necessariamente la valorizzazione di tali principi attraverso una delle modalità operative descritte nel presente paragrafo.

Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile continua ad avere un ruolo centrale tra gli obiettivi che la Politica di Coesione 2021 – 2027 dell'Unione Europea si prefigge di perseguire. Infatti, l'Obiettivo di Policy n. 2 è dedicato ad *"un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio"*, aggrega gli ex OT 4, 5 e 6 della programmazione comunitaria 2014/2020 ed è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

- b1) promuovere misure di efficienza energetica;
- b2) promuovere le energie rinnovabili;
- b3) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
- b4) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
- b5) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
- b6) promuovere la transizione verso un'economia circolare;
- b7) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento.⁵

La programmazione comunitaria 2021/2027 è pertanto collegata anche all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che definisce quest'ultimo come *"uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni"* e per raggiungerlo *"è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente"*.

Anche nel periodo 2021 – 2027 il Fondo Sociale Europeo sostiene l'offerta di formazione professionale che, come l'istruzione, rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.

Qualsiasi professione, anche se non direttamente rivolta alla protezione dell'ambiente, utilizza energia, risorse e servizi naturali, influenzando direttamente la loro qualità, disponibilità, integrità: in tale senso il sistema della formazione con le sue qualificazioni deve per parte sua favorire nelle persone lo sviluppo di competenze che possano aiutarle nel raccogliere le sfide lanciate dal *Green New Deal* anche in termini professionali e lavorativi, oltre che personali.

Le presenti indicazioni rappresentano pertanto lo strumento offerto agli operatori per permettere loro una progettazione adeguata di azioni inserite nei diversi percorsi formativi, in relazione all'integrazione strategica del principio orizzontale relativo allo sviluppo sostenibile.

Modalità operative

Al fine di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile si richiede la trattazione di tale argomento in tutti i percorsi formativi.

Il progettista deve quindi utilizzare la/le modalità più opportune, in funzione dei contenuti e della durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche; è inoltre possibile inserire strumenti specifici;
- b) contestualizzazione attraverso i "saperi" collegati alle conoscenze essenziali
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate
- d) creazione di unità formativa a zero ore, senza l'indicazione dei saperi, con descrizione di come si andranno a trasferire i contenuti all'interno del percorso formativo

⁵ Si veda https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf

- e) utilizzo della competenza di tale obiettivo nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso
- f) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non deve essere inserito l'obiettivo a livello di progettazione del percorso formativo, a meno che non ci sia l'esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità ai punti c, d ed e consentono la certificazione delle competenze dell'obiettivo *“Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico”*.

In caso di percorsi brevi - indicativamente al di sotto delle 80 ore – e/o regolamentati possono essere utilizzate esclusivamente una fra le modalità previste ai punti a, b, f (quest'ultima se prevista dai dispositivi regionali).

La competenza 2 dell'obiettivo **“Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico”** - Contestualizzare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività economico-produttive del settore di riferimento - non deve essere valorizzata nei percorsi che afferiscono ad un profilo che per sua natura appartiene all'ambito della sostenibilità ambientale.

Metodologie e strumenti

Per lo sviluppo e la contestualizzazione delle azioni legate allo sviluppo sostenibile e ai temi della “green economy”, sono da privilegiarsi modalità innovative e interattive, utilizzo di testimonianze, nonché visite didattiche e materiali multimediali.

Parità fra uomini e donne e non discriminazione

Le pari opportunità, sia in riferimento alla discriminazione di genere che in senso più ampio, rappresentano diritto fondamentale di ciascuna persona. I contesti educativi e formativi costituiscono un ambito privilegiato per la diffusione di tali principi, di cui si deve quindi tener conto nella progettazione didattica di tutti i percorsi nel rispetto di quanto sancito dalla “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)” e ratificato dall'Italia in data 19/6/2013 al cap. III art.14⁶. Pertanto, occorre prevedere azioni di sensibilizzazione dei principi fondamentali di pari opportunità, in un'ottica di prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

Modalità operative

Al fine di diffondere la cultura della parità fra uomini e donne e non discriminazione si richiede la trattazione di tale argomento in tutti i percorsi formativi.

Il progettista deve quindi utilizzare la/le modalità più opportune, in funzione ai contenuti e alla durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche; è inoltre possibile inserire strumenti specifici;
- b) contestualizzazione attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate
- d) creazione di unità formativa a zero ore, senza l'indicazione dei saperi, con descrizione di come si andranno a trasferire i contenuti all'interno del percorso formativo
- e) utilizzo della competenza di tale obiettivo nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso

⁶ Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media

- f) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non deve essere inserito l'obiettivo a livello di progettazione del percorso formativo, a meno che non ci sia l'esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità ai punti c, d ed e consentono la certificazione della competenza dell'obiettivo "*Parità fra uomini e donne e non discriminazione*".

In caso di percorsi brevi - indicativamente al di sotto delle 80 ore - e/o regolamentati possono essere utilizzate esclusivamente una fra le modalità previste ai punti a, b, f (se prevista dai dispositivi regionali).

Si tenga presente che devono essere trattati almeno i seguenti temi:

- Principi fondamentali delle Pari Opportunità
- Parità di genere-Strumenti di conciliazione-Condivisione delle responsabilità
- Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità
- Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio
- Elementi normativi e Istituzioni di parità.

Queste stesse tematiche e/o ulteriori elementi di approfondimento possono essere integrati, proprio nell'ottica della *trasversalità*, in altre unità formative del percorso, dandone evidenza nella descrizione e/o nella declinazione degli argomenti dell'unità formativa in oggetto, anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei destinatari.

4.7 Percorsi standard e relativo utilizzo

I percorsi standard sono percorsi progettati dalla Regione Piemonte con l'ausilio delle commissioni tecniche e possono prevedere una progettazione a livello macro o micro.

Qualora sia disponibile un percorso standard, questo deve essere obbligatoriamente acquisito (e non riprogettato ex novo o copiato). E' possibile modificare solo alcune informazioni generali del percorso (es. descrizione per l'orientamento, ulteriori indicazioni...).

Per quanto riguarda strumenti (aule, attrezzature, laboratori) e modalità didattiche, si ritiene assunto e garantito da parte di ciascuna agenzia quanto descritto nella sezione "Elementi richiesti dal percorso standard"; qualora l'agenzia lo ritenga opportuno, a livello di percorso formativo può procedere all'integrazione di ulteriori strumenti e modalità aggiuntive possedute dalla specifica sede di erogazione del percorso.

Nel caso in cui nel percorso standard non siano indicati strumenti e modalità questi dovranno essere inseriti da parte dell'agenzia in base alla tipologia del percorso.

Eventualmente sarà richiesta opportuna integrazione da parte dell'amministrazione competente.

4.8 Percorsi standard "modulari" e competenze autoconsistenti

Per alcuni profili del Repertorio, sono inoltre disponibili dei **percorsi standard modulari**; si tratta di percorsi costituiti da una serie di moduli formativi di durata variabile, ciascuno dei quali finalizzato al trasferimento di un numero limitato di abilità/conoscenze del profilo capitalizzando anche l'acquisizione di singole competenze. La formazione del profilo nella sua totalità è data dallo svolgimento di tutti i moduli che compongono il percorso. Pertanto, l'attestazione prevista per ciascun modulo è l'attestato di validazione delle competenze, mentre solo a conclusione del percorso e con la fruizione dell'ultimo modulo è possibile conseguire la certificazione prevista dal profilo/obiettivo (qualifica/specializzazione).

Il loro utilizzo non è obbligatorio laddove l'operatore proponga un percorso che preveda l'utilizzo del profilo completo.

Nell'ultima revisione del repertorio, avviata nel 2022, le competenze rinnovate sono state definite con un carattere di **autoconsistenza**, ovvero sono state declinate in abilità e conoscenze che conducono al raggiungimento di una capacità. In questo modo, le singole competenze presentano una maggiore

flessibilità per essere utilizzate nella costruzione di percorsi di validazione anche laddove non vi siano a repertorio percorsi standard.

4.9 Flessibilità in fase di progettazione: sostituzione di profili/schede corso

Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi è in continua evoluzione, al fine di rispondere in maniera sempre coerente con le esigenze di aggiornamento degli elementi in esso contenuti.

Per questo motivo, sia per esigenze progettuali sia perché sono stati pubblicati standard di progettazione e/o erogazione più aggiornati, in sede di progettazione possono verificarsi esigenze di sostituzione di un profilo, di riferimento o a completamento della progettazione, piuttosto che di una scheda corso.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici, se ne riportano alcune di esempio:

- necessità di sostituire un profilo di riferimento (in specifiche situazioni) o di elementi a completamento, con un profilo ritenuto più consono, in fase di progettazione;
- necessità di adeguarsi a casi in cui un profilo/obiettivo sia sostituito da una versione più aggiornata, con conseguente variazione anche della scheda corso ad esso associata;
- necessità di variare il profilo/obiettivo in quanto divenuto obsoleto senza prevedere una nuova versione perché non più rispondente alle esigenze del mercato; necessità di associare in fase di progettazione una nuova versione di scheda corso (a seguito della variazione di alcuni standard di erogazione).

Per garantire una maggiore **flessibilità in fase di progettazione** e ottimizzare l'utilizzo **dei contenuti dei percorsi formativi, gli enti** possono duplicare i percorsi modificando il profilo di riferimento (e/o gli altri profili/obiettivi) e la scheda corso, preservando i contenuti comuni tra i diversi profili utilizzati secondo regole di coerenza e congruità che rispettano la natura originaria del percorso.

I percorsi che presentano profili/obiettivi e/o schede corso divenuti obsoleti⁷, possono essere comunque utilizzati come base di partenza per una nuova progettazione sostituendo e/o integrando solo le parti che necessitano di rinnovamento.

4.10 Deroga ore

Per **deroga ore** si intende una variazione eccezionale delle ore corso previste dagli standard di erogazione rispetto allo specifico profilo, in virtù di **gruppi classe** portatori di medesime caratteristiche: una riduzione può essere motivata da competenze pregresse omogenee rispetto al percorso, mentre un aumento di ore può legarsi a un'esigenza di arricchimento del percorso dovuta a specifiche caratteristiche dell'utenza.

Pertanto, ciò che caratterizza la deroga ore è la concessione della stessa all'intero gruppo classe – i cui componenti presentano tutti le medesime caratteristiche - e non al singolo individuo. In tal senso nell'ottica della riduzione il concetto di deroga si differenzia da quello di credito formativo concesso *ad personam* e non prevede che vi siano inserimenti specifici di dati nel sistema informativo.

Tra le **variabili** che possono concorrere alla definizione della deroga ore, a titolo esemplificativo, possono figurare una pregressa esperienza professionale dimostrabile, un analogo titolo di studio più elevato rispetto al prerequisito in ingresso, analoghe competenze acquisite in contesti informali e non formali, omogenee necessità formative aggiuntive da parte degli utenti.

Le specificità del target che motivano la deroga ore devono essere dettagliatamente esplicitate in quanto la deroga ore deve essere espressamente autorizzata da parte dell'amministrazione che riconosce e autorizza il percorso, su richiesta dell'operatore.

La deroga ore non è applicabile nei percorsi afferenti alle **professioni regolamentate**, per le quali è necessario rilasciare i crediti formativi *ad personam*, qualora previsto.

Per il rilascio dei crediti è necessario fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali.

4.11 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio

Qualora all'interno del "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte" non siano rintracciabili:

- profili/obiettivi da utilizzare come riferimento per il percorso

⁷ Per le indicazioni operative su come procedere a livello di sistema informativo, si rimanda ad un'accurata visione del manuale utente.

- profili/obiettivi da utilizzare in modo parziale per alcune competenze

è possibile progettare un percorso che non utilizzi elementi afferenti al Repertorio degli Standard Regionali. La progettazione deve essere liberamente realizzata nel formato più rispondente alle esigenze dell'agenzia formativa nel rispetto delle regole e indicazioni fornite nei singoli atti regionali e deve costituire specifico allegato.

Si ricorda che, in tali casi, l'attestazione in uscita deve essere necessariamente **"Frequenza e profitto"**.

4.12 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte

Nell'ambito del sistema informativo della Regione Piemonte sono disponibili le procedure dedicate a supporto delle attività di progettazione dei percorsi e di progettazione ed erogazione delle prove complessive di valutazione. In merito **ai sistemi informativi**, si rimanda a quanto indicato nei dispositivi e nei manuali utente a supporto dell'utilizzo del sistema.-

4.13 Progettazione per Ente e per Sede operativa

In ottica di ottimizzazione e rispondenza alle varie necessità organizzative, il percorso formativo può essere progettato a livello di Ente e poi associato alle sedi di competenza per una definizione di dettaglio del percorso formativo, oppure progettato direttamente a livello di sede. Percorsi di sede possono essere duplicati su altre sedi o riportati all'ente principale, in modo da garantire la massima coerenza delle informazioni ad essi associati, in particolare rispetto alla congruenza di strumenti e modalità ed alla loro associazione all'ente/sede.

4.14 Export del percorso formativo

In un'ottica di flessibilità, il percorso formativo può sempre essere "esportato" sia attraverso una stampa .pdf che attraverso un formato dati universalmente riconosciuto .xml, al fine di poterlo agganciare a strumenti propri di progettazione e/o gestione.

4.15 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione

È sempre possibile, qualora richiesto, allegare documenti al percorso formativo.

5. Modalità, Strumenti e Innovazioni

In fase di progettazione del percorso formativo, vanno descritti strumenti (aule, attrezzature e laboratori) e illustrate le modalità didattiche necessari per l'erogazione dei contenuti propri del percorso⁸, salvo indicazioni differenti contenute nel dispositivo regionale.

Le **"Modalità"** dettagliano il livello, le caratteristiche e le particolarità individuate per l'erogazione del corso.

Di seguito l'elenco delle tipologie di "modalità" maggiormente diffuse:

- Lezione teorica
- Esercitazione su casi di studio
- Esercitazione pratica
- Role play
- Formazione a distanza (FAD)
- Visite guidate
- Didattica laboratoriale
- Lavorare in gruppo
- Simulazione
- Project work⁹.

⁸ Strumenti e modalità di ciascuna sede, censite e descritte a Regione Piemonte, una volta acquisite nel percorso possono essere ulteriormente personalizzate.

⁹ Il project work costituisce per l'allievo un'occasione di approfondimento delle competenze apprese in aula e l'arricchimento delle abilità e conoscenze acquisite durante il percorso. Il project work si caratterizza nell'individuazione di un progetto professionale

Le modalità previste a progetto devono essere esclusivamente quelle individuate per l'erogazione dello specifico percorso formativo.

Le **“Innovazioni”** rappresentano modalità didattiche peculiari e distintive di ciascun operatore che garantiscono una maggior efficacia nel processo di apprendimento. Si connotano per discontinuità con le metodologie comunemente in uso.

Gli **“Strumenti”** identificano le risorse utilizzate per l'erogazione dei contenuti del percorso quali attrezzature, aule e laboratori. Sono esempio di strumenti: kit, libri, dispense, materiale multimediale, link a risorse internet, etc. Gli strumenti includono anche i laboratori, la cui trattazione di dettaglio è rimandata di seguito.

Gli strumenti previsti a progetto devono essere esclusivamente quelli messi a disposizione per l'erogazione dello specifico percorso formativo (e non tutti quelli adottati dall'ente); gli strumenti devono essere descritti seguendo i punti indicati di seguito, precisandone la tipologia ovvero: **attrezzatura, aula, laboratorio.**

ATTREZZATURA

Per attrezzature si intende il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti necessari allo svolgimento di attività anche di differente tipologia; l'attrezzatura può essere intesa anche come kit.

Nella descrizione occorre specificare le principali caratteristiche dell'attrezzatura, quali ad esempio:

- versione hardware/software
- modello/modelli disponibili
- numero di elementi disponibili
- ...

AULA

Per aula si intende il locale nel quale viene svolta l'attività didattica.

Le caratteristiche dell'aula devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che la costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:

- tipologia e numero di posti
- attrezzatura specifica dell'aula (es. videoproiettore)
- ubicazione
- indirizzo
- sede.

LABORATORIO

Il “laboratorio” rappresenta il luogo centrale della formazione, nel quale lo studente può esperire le competenze gradualmente acquisite. Il laboratorio deve essere coerente e collegato alle competenze professionalizzanti del percorso (e alle relative declinazioni in “saperi” e “conoscenze”) per consentire l'apprendimento e lo svolgimento delle esercitazioni. Il laboratorio è quindi elemento qualificante del percorso formativo e deve avere caratteristiche quanto più possibile simili a quelle della realtà lavorativa in termini di strumenti e attrezzature professionali.

Si precisa che la denominazione del laboratorio costituisce esclusivamente un'etichetta logica, non rappresenta la necessità fisica di un ambiente destinato univocamente al profilo individuato: in questo senso un laboratorio Informatico, per esempio, può essere utilizzato da più percorsi formativi, nel rispetto di un adeguato rapporto tra numero di strumenti/attrezzature e numero complessivo allievi frequentanti.

chiaramente identificato con un processo e un prodotto finale riguardante contesti reali vissuti, da realizzarsi anche in piccoli gruppi di lavoro. Il project work rappresenta quindi un'esperienza sulla quale costruire anche parte della valutazione finale del percorso.

In riferimento alla normativa sulla sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di protezione collettiva che si utilizzano nei laboratori devono essere forniti conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Un laboratorio può prevedere delle postazioni individuali (una per allievo) oppure delle postazioni condivise (es. 3 banchi da cucina).

Le caratteristiche del laboratorio devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che lo costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:

- postazioni di lavoro, specificando se individuali o condivise, tipologia e numero
- attrezzatura specifica della postazione, tipologia e numero (es. PC, piano cottura)
- attrezzatura specifica del laboratorio, tipologia e numero (es. cella robotica, stampante)
- ubicazione
- indirizzo
- sede
- superficie del laboratorio.

5.1 Standard minimi di laboratorio

La definizione di **standard di laboratorio** rappresenta un aspetto di garanzia relativamente alle attrezzature e agli strumenti di cui gli operatori devono disporre **di minima** per poter erogare un percorso formativo qualitativamente efficace.

Tutte le attrezzature da prevedersi nel laboratorio (non solo quelle esplicitate negli standard) devono essere di tipo professionale, ovvero presentare caratteristiche analoghe alle strumentazioni utilizzate nei reali contesti lavorativi.

Gli standard minimi dei laboratori sono definiti dalla Regione Piemonte nell'Allegato B "Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica" della D.D. n. 982 del 17 ottobre 2017 reperibile sul sito istituzionale; tale documento costituisce quindi il riferimento per l'allestimento dei laboratori.

Laddove si progettino percorsi relativi a profili/obiettivi normati, si rimanda alla specifica normativa.

Per tutte le qualificazioni che non prevedano attrezzature informatiche di livello superiore, occorre prendere a riferimento il laboratorio informatico previsto nel succitato di documento.

6. Linee guida per la FAD

Le esperienze formative degli ultimi anni hanno rappresentato un acceleratore del cambiamento nelle pratiche didattiche. In particolare, le modalità di formazione a distanza che finora avevano rappresentato solo un'opzione hanno assunto un carattere maggiormente strutturale.

La capitalizzazione di queste esperienze porta a ripensare alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, in cui la tecnologia di supporto all'erogazione del percorso formativo rappresenti una dimensione normale della pratica didattica con **una naturale/ordinaria alternanza fra formazione in presenza e formazione a distanza**.

Le modalità di erogazione a distanza sono due: sincrona e asincrona.

Per modalità **sincrona** si intende un'attività didattica nella quale docente e studente sono contemporaneamente collegati alla piattaforma utilizzata per erogare le lezioni. Le attività sincrone sono simili alla didattica realizzata in presenza, pur con l'utilizzo di un supporto digitale in un ambiente del tutto virtuale, online, garantendo la costante interazione tra discenti e docenti perché contemporaneamente presenti.

Per modalità **asincrona** si intende l'attività individuale di fruizione delle lezioni, svincolata dalla contemporanea presenza di docente e discenti. Si basa sulla condivisione di materiali, compiti da svolgere, studio autonomo e non ha vincoli orari e di luogo.

Gli strumenti tramite i quali si prevede lo svolgimento di attività a distanza possono essere svariati, tra i quali: classi virtuali all'interno delle quali gli allievi siano supportati e accompagnati nel percorso formativo, anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale, nonché pubblicazione di

materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e verifiche di apprendimento.

L'erogazione di parti del percorso a distanza non è da ritenersi obbligatoria, qualora se ne voglia fare uso è necessario:

- a) tenere conto delle indicazioni previste dai dispositivi emanati dalla Regione Piemonte rispetto all'erogazione delle attività a distanza;¹⁰
- b) inserire una specifica modalità didattica (o più modalità). Laddove il percorso venga progettato a livello di macro-progettazione, nella descrizione della modalità didattica occorre indicare il numero complessivo delle ore di FAD che si intendono erogare e precisare la loro ripartizione nella struttura del percorso. Dove invece la progettazione sia a livello micro, la modalità deve essere agganciata all'unità formativa che si intende erogare a distanza (o alle unità formative) indicando il numero di ore che saranno svolte in FAD. Inoltre, laddove presente, è richiesta l'indicazione degli strumenti del sistema di e-learning in dotazione all'operatore (hardware, software, principali funzionalità) e della dotazione di base hardware, software e di banda necessarie all'allievo per l'accesso al sistema di e-learning;
- c) descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende gestire la FAD laddove richiesto dai dispositivi regionali.

Per quanto riguarda i corsi già autorizzati nei quali non è attualmente prevista la FAD, ma si ritiene utile applicarla ad una o a più edizioni, è necessario compilare e inviare all'indirizzo pec indicato la dichiarazione allegata al presente documento di cui:

- allegato 1 per i profili non regolamentati;
- allegato 2 per i profili regolamentati.

6.1 FAD per le professioni non regolamentate

L'agenzia formativa può applicare discrezionalmente la FAD a seconda delle condizioni e caratteristiche dei destinatari e delle specifiche tipologie di percorso. Le scelte rispetto alle percentuali FAD da applicarsi sul percorso possono essere di volta in volta modificate, anche rispetto allo stesso corso, a seconda delle condizioni riportate.

Il numero delle ore consentite in FAD è applicabile fino ad un massimo del 50% del monte ore teorico¹¹ e deve essere erogato in modalità sincrona. Non è possibile prevedere attività in FAD in modalità asincrona.¹²

Previo specifica autorizzazione e nei casi previsti dall'Accordo può essere prevista in misura più ampia fino al 100%.

Il sistema della formazione regionale non consente, in linea di principio, corsi erogati in modalità ibrida¹³. Solo in casi eccezionali e motivati, previa specifica autorizzazione, sarà consentita la partecipazione contestuale di allievi in presenza e a distanza.

La formazione a distanza deve garantire i seguenti **requisiti essenziali**:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruito dai singoli allievi;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

Inoltre, deve essere sempre valutata, anche in sede di approvazione del percorso, in funzione alle caratteristiche specifiche del corso e degli utenti.

¹⁰ Tali indicazioni sono da ritenersi valide per tutte le tipologie di percorsi non regolamentati (progettati a partire da standard di erogazione, percorsi non progettati a partire da standard di erogazione e percorsi modulari).

¹¹ Nel caso in cui si intenda erogare una parte di percorso in FAD, nelle annotazioni del percorso formativo occorre indicare il numero di ore teoriche del percorso e di queste, quante saranno erogate in FAD in modalità sincrona.

¹² I singoli dispositivi possono prevedere condizioni più restrittive.

¹³ Per modalità ibrida si intende "l'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona".

Si ricorda che per la progettazione ed erogazione di percorsi che prevedano la FAD gli **operatori devono essere accreditati per la specifica tipologia**.

Nella fase transitoria legata all'attività di revisione del repertorio regionale, potrebbero esservi delle schede corso riportanti ancora "Ore di e-learning minime" e "Ore di e-learning massime". Qualora si intenda erogare delle parti di percorso a distanza, tali percentuali non vanno prese in considerazione ma occorre procedere come indicato ai punti a, b, c sopra riportati.

6.2 FAD per le professioni regolamentate

La DD 333/A1504C/2022 del 22/06/2022 "Disposizioni della Regione Piemonte sulla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate. Recepimento dell'Accordo approvato il 3 novembre 2021 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" ha recepito l'accordo nazionale e formulato le regole regionali in applicazione dello stesso, dettagliando il numero preciso di ore erogabili a distanza per ogni singolo profilo regolamentato negli allegati 1 e 2.

Al fine di racchiudere in un unico documento le indicazioni relative alla progettazione, viene revocata al DD 333/A1504C/2022 del 22/06/2022 le cui disposizioni vengono qui adottate in funzione del recepimento dell'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 novembre 2021 sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome".

L'erogazione FAD per la formazione regolamentata prevede due casistiche:

- ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021, che applica per ogni percorso formativo il numero di ore erogabili a distanza pari al 50% delle ore di teoria, di cui il 40% in modalità sincrona e il 10% in modalità asincrona;
- ai sensi della disciplina specifica di ogni singolo profilo regolamentato.

Per semplificare la progettazione, sul sito istituzionale di Regione Piemonte sono pubblicate e aggiornate costantemente due tabelle:

- tabella 1 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021"
- tabella 2 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina specifica".

Nelle tabelle, per ogni profilo regolamentato, sono esplicitati il numero di ore erogabili in modalità sincrona e asincrona, il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

7. Linee guida per la sicurezza

L'igiene e la sicurezza sul lavoro sono temi trasversali rispetto a tutti gli interventi di formazione e per i quali si raccomanda particolare attenzione nel caso di percorsi che prevedano un periodo di stage in azienda, siano essi destinati a giovani che assolvono l'obbligo scolastico che ad adulti che si qualificano o specializzano attraverso corsi del sistema della formazione professionale.

E' sempre responsabilità dell'agenzia accertarsi che gli allievi che effettuano attività laboratoriali e/o di stage siano in possesso della certificazione relativa alla sicurezza.

Regione Piemonte ha quindi ritenuto opportuno fornire precise indicazioni nella **circolare N.46609 del 06/12/2017** "Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nei percorsi di formazione professionale che prevedono un periodo di stage in azienda", a cui si rimanda per una diligente applicazione.

Si specifica che, qualora le competenze relative alla sicurezza siano già presenti nei profili o negli obiettivi di riferimento o in eventuali altri elementi che compongono il percorso stesso, in fase di progettazione dei percorsi non è necessario aggiungere gli obiettivi "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori".

La circolare del 06/12/2017, infatti, indica la necessità di realizzare un'attività formativa relativa alla sicurezza generale e specifica che dovrà essere prevista e **contestualizzata** all'interno delle unità formative del percorso, ma non vincola all'utilizzo degli obiettivi del Repertorio "Formazione generale alla salute e

sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori" né a creare necessariamente delle unità formative separate all'interno del progetto formativo.

Si evidenzia che la formazione sulla salute e sicurezza del lavoro ha trovato una sua unitaria trattazione nello specifico testo unico disponibile sul sito della Regione Piemonte nelle pagine istituzionali della Direzione Sanità.

Con riferimento ai corsi afferenti a profili regolamentati con attività laboratoriali e/o di stage, laddove la formazione sulla sicurezza non sia prevista o non possa essere inserita all'interno del percorso formativo, è responsabilità dell'agenzia accertarsi che gli allievi siano in possesso della certificazione relativa alla sicurezza.

Laddove la certificazione sia mancante è compito dell'agenzia o dell'impresa ospitante erogare la formazione relativa all'ATECO di riferimento.

7.1 Profili/Obiettivi afferenti all'igiene e alla sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne i profili/obiettivi afferenti all'**igiene e alla sicurezza sul lavoro**, la Regione Piemonte ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei corsi di formazione.

Il documento, approvato dalla D.G.R. n. 17-4345 del 12 dicembre 2016 e realizzato con la collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, ha l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione della normativa, nell'ottica di favorire la migliore qualità dei corsi di formazione e contribuire quindi a una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Poiché la tematica è oggetto di costante evoluzione e adeguamento, si invitano gli operatori a consultare la pagina del sito della Regione Piemonte "Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (Direzione Sanità) da cui è possibile scaricare l'ultima versione del documento ed essere allineati rispetto a tutti gli aggiornamenti in merito.

8. Stage

8.1 Stage

Lo **stage** rappresenta un momento formativo importante, attraverso il quale non solo l'allievo/a ha la possibilità di approfondire le competenze acquisite ma anche di vivere un'esperienza diretta del mondo del lavoro, utile anche per le scelte professionali future.

Lo stage, inteso quindi come momento di consolidamento del percorso formativo, **ne costituisce parte integrante** e offre all'allievo/a la possibilità di sperimentarsi in reali contesti lavorativi in modo protetto e accompagnato da parte di un tutor. Inoltre, lo stage costituisce anche occasione di acquisizione di competenze in contesti non formali, che arricchiscono il bagaglio formativo dell'allievo e che possono trovare formale riconoscimento.

La **durata** dello stage è differente a seconda della tipologia di destinatario a cui si rivolge il percorso ed è definita in ciascuna scheda corso; data l'importanza dello stesso, la progettazione deve essere accurata e descritta rispetto a:

- finalità e obiettivi
- modalità di raccordo rispetto al percorso formativo
- azioni di monitoraggio e ritorno rispetto all'andamento dell'attività
- azione di accompagnamento e supporto del tutor.

Lo stage si differenzia quindi dal tirocinio extracurricolare, che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione e non è parte integrante di un percorso formativo.

Lo stage non si configura come un rapporto di lavoro.

Qualora vi siano condizioni oggettive che impediscano lo svolgimento dello stage e, se previsto nei dispositivi regionali o previa specifica autorizzazione regionale, esso può essere sostituito o integrato con il **project work**.

9. Inclusione sociale

Il programma regionale invita e promuove una diffusa applicazione di strategie di inclusione attiva.

Con la consapevolezza che anche le azioni formative e i contesti di apprendimento possono costituire elemento importante di inclusione sociale, la Regione Piemonte ha posto e pone grande attenzione alla progettazione inclusiva, definendo linee guida specifiche e prevedendo nel Repertorio degli standard degli obiettivi formativi che gli operatori dovranno utilizzare nella progettazione dei percorsi laddove ve ne sia l'esigenza.

L'inclusione sociale può riguardare più soggetti, dalle persone disabili a quelle in situazioni di disagio sociale, dagli immigrati alle persone detenute. Laddove gli atti di programmazione lo prevedano, potranno quindi essere attivati specifici corsi rivolti alle suddette persone.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni di carattere generale, a cui faranno seguito informazioni operative collegate alla specifica azione di politica attiva.

In caso di **percorsi formativi rivolti a persone con disabilità**, gli operatori possono fare riferimento a tipologie corsuali con finalità orientative e pre-professionalizzanti mirate a rafforzare sia la sfera personale che conoscitiva oppure a corsi mirati a trasmettere le competenze professionalizzanti e finalizzati all'inserimento lavorativo. Particolare attenzione deve essere posta all'utilizzo all'interno dei percorsi della modalità della "Formazione in situazione" che meglio può rispondere alle finalità di inserimento lavorativo. I percorsi possono prevedere o meno il trasferimento di competenze professionalizzanti - attinte da specifici profili - oltre che ulteriori competenze di carattere trasversale afferenti ad altri obiettivi del Repertorio.

Laddove si sia in presenza di percorsi rivolti a **persone in situazione di disagio sociale** (es. giovani che hanno abbandonato la scuola, non inseriti nel mondo del lavoro e con condizioni di disagio sociale e familiare), il percorso può finalizzarsi alla **preparazione al lavoro**, prevedendo le competenze afferenti all'obiettivo standard "Formazione al lavoro". E' possibile arricchire tali percorsi inserendo le competenze professionalizzanti di uno o più profili e/o delle competenze trasversali.

L'inclusione sociale può guardare anche alle **persone immigrate e alle persone detenute**, per permettere l'acquisizione di professionalità che favoriscano l'integrazione e/o la reintegrazione nel tessuto lavorativo e sociale oltreché un livello di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che gli consenta loro una comprensione e una capacità di dialogo adeguate.

Per i percorsi che riguardano le persone di cui sopra è preferibile prevedere il 50% delle ore in stage, a meno che diversamente previsto dai dispositivi regionali.

10. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione

Si tratta di progetti (azioni) finalizzati principalmente a favorire:

- un supporto al recupero di uno specifico gap di competenza (riallineamento) dei beneficiari delle azioni formative
- l'inserimento in itinere nei percorsi formativi
- rinforzo di competenze specifiche nell'ottica di una personalizzazione del percorso.

Si configurano come progetti didattici presentati dall'agenzia formativa e si basano su un'analisi delle competenze/attività/conoscenze possedute dal soggetto, su un confronto con il percorso formativo d'ingresso o frequentato e sviluppano la necessaria integrazione in termini di competenze/attività/conoscenze per colmare gli eventuali scostamenti rilevati (debiti o gap formativo).

Le modalità di attivazione di tali progetti sono descritte nei singoli dispositivi regionali.

11. Gestione dei crediti formativi

Il processo di assegnazione dei crediti è uno strumento che permette la **capitalizzazione dei risultati di apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e/o informali** e di favorirne il trasferimento da un contesto all'altro ai fini della convalida e del riconoscimento.

Le regole operative per il riconoscimento dei crediti formativi sono descritte, nel "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" – PARTE A, approvato con D.D. 849 del 18/09/2017 e s.m.i., nel quale sono illustrate anche le regole afferenti alla certificazione in ingresso per professioni regolamentate e ambiti specifici.

In linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, possono costituire credito formativo le competenze acquisite in contesti non formali e informali che siano state validate o certificate ai sensi del citato Testo Unico regionale.

12. Prove Complessive di Valutazione

Le tipologie di prove complessive di valutazione definite da Regione Piemonte sono:

- prove standard e prove standard a criteri unificati predisposte dalle commissioni tecniche
- prove di agenzia, sono progettate dalle agenzie formative sulle base delle linee guida regionali.

Le Prove Complessive di Valutazione in funzione della tipologia (Prove standard, criteri unificati e prove non standard/nuove) sono progettate/erogate secondo diverse modalità in funzione del livello di certificazione finale.

La tabella che segue presenta per ciascuno dei due livelli di certificazione il tipo di prova prevista.

Certificazione	Tipo prova
Certificazione di parte seconda	Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV progettate e somministrate dagli Operatori
	Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell'operatore che ha svolto la formazione
Certificazione di parte terza	Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall'operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne
	Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d'esame esterna

Il Repertorio delle prove standard e standard a criteri unificati riguarda i profili/obiettivi per i quali vi è un numero significativo di percorsi erogati oppure nel caso di elementi normati. Laddove sia presente una prova standard o standard a criteri unificati, deve essere obbligatoriamente utilizzata per la verifica e certificazione delle competenze. Se non è presente, la prova deve essere progettata da parte dell'operatore.

12.1 Struttura generale di una PCV

La struttura generale delle PCV può essere differente in relazione alla tipologia di percorso formativo.

La tabella che segue presenta a titolo esemplificativo alcune tipologie di prove maggiormente utilizzate per la composizione della Prova Complessiva di Valutazione.

Tipologia di prova	Obiettivo
Prova tecnico – scientifica Prova teorica	È finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari somministrati all'allievo/a.
Prova tecnico – programmatoria Prova tecnico – progettuale	Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. È finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio. In linea generale viene chiesto all'allievo/a di descrivere tali fasi, con indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. Prevede l'applicazione di competenze tecniche, ma può anche prevedere l'applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche.
Studio di un caso	È finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L'allievo/a deve

Tipologia di prova	Obiettivo
	descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di lavoro relative ad una situazione di lavoro simulata.
Prova tecnico-operativa Prova pratica	È finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste attraverso la valutazione della performance dell'allievo/a nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata.
Prova tecnico-consuntiva	La prova tecnico consuntiva (che deve essere realizzata dopo la prova tecnico-operativa) ha lo scopo di illustrare, tramite una relazione scritta, ad un interlocutore competente le caratteristiche del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori commessi e delle giustificazioni alle scelte effettuate.
Colloquio	È finalizzato ad accertare la capacità dell'allievo/a di parlare di sé, del proprio lavoro e dei propri obiettivi professionali. L'allievo/a deve descrivere verbalmente, in modo chiaro e sintetico, l'esperienza formativa appena conclusa (comprensiva di stage se previsto), analizzare i risultati dell'intera prova finale ed esprimere le proprie opinioni/aspettative in merito alle prospettive professionali future.

Per ulteriori dettagli ed esempi si rimanda al documento "Linee Guida progettazione PCV" nel catalogo dei servizi online della Regione Piemonte.

12.2 Indicazioni della PCV nel percorso formativo

Nel caso di percorsi afferenti a profili per i quali non è disponibile una prova standard o una prova standard a criteri unificati, nel percorso formativo è necessario descrivere la PCV che andrà progettata dall'agenzia, specificando da quali prove sarà costituita, durata, peso e descrizione di ciascuna prova.

Nel caso di percorsi afferenti a profili per i quali è disponibile una prova standard o una prova standard a criteri unificati, questa non deve essere descritta all'interno del percorso formativo ma occorre indicare che si tratta di prova standard.

13. Certificazioni in esito ai percorsi formativi

La certificazione rilasciata in esito ad un percorso formativo deve essere coerente con quanto previsto nelle schede corso. I modelli di attestazione finale sono stati approvati con D.D. 420 del 1° luglio 2016.

Le indicazioni relative alla certificazione delle competenze risiedono nel Testo Unico per la certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti.

Tipologia Certificazione	Tipologia Prova e modalità di somministrazione	Profili/obiettivi/competenze contenuti nel Repertorio Regionale
Certificazione di parte seconda	Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV progettate e somministrate dagli Operatori	Attestato di validazione delle competenze
	Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell'operatore che ha svolto la formazione	
Certificazione di parte terza	Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall'operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne	Certificato di: Idoneità Abilitazione professionale Qualifica professionale Specializzazione Diploma professionale
	Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d'esame esterna	

L'Attestato di frequenza e profitto è disciplinato dalla normativa come **caso residuale** e il suo utilizzo è specificamente regolato dalla D.D. 420/2016. In particolare, è consentito l'utilizzo per i seguenti casi:

1. se previsto espressamente dalla normativa di settore delle professioni regolamentate

2. se relativo a profili/competenze non contenuti nel Repertorio regionale previa preventiva autorizzazione regionale.
3. se relativo ad un corso **non progettato** per competenze ma **autorizzato** dalla Regione Piemonte.

Per le professioni regolamentate gli attestati rilasciati devono riportare la seguente dicitura nel campo annotazioni integrative “il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021”, al fine di garantire la spendibilità degli attestati rilasciati in Regione Piemonte su tutto il territorio nazionale.